

Per poter svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale è necessario essere iscritti al relativo Albo. Nell'Albo degli scrutatori sono contenuti i nominativi delle persone qualificate a prestare servizio come scrutatori di seggio elettorale, che hanno presentato domanda di iscrizione. Gli scrutatori di seggio elettorale, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della Legge 08/03/1989 n. 95, sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale.

L'ufficio di scrutatore è obbligatorio per le persone designate. Eventuali rinunce all'incarico devono essere giustificate e motivate.

L'iscrizione all'albo resta valida finché l'interessato non presenta domanda di cancellazione.

L'elettore può essere dunque cancellato dall'Albo degli scrutatori nei seguenti casi:

presentazione di domanda di cancellazione;

emigrazione;

perdita dei diritti elettorali;

rinuncia all'incarico senza giustificato motivo;

negligente esecuzione dei propri compiti al seggio elettorale